



COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA CONFORME

Nr. **25**

Del **29-04-2022**

Allegati n. ___

OGGETTO

**APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SERVIZIO RIFIUTI (TA.RI)
ANNO 2022**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **19:00**, nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Prima** convocazione in sessione **Straordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Pizzoli Roberto	P	BOSCOLO SEBASTIANO	P
Mantovani Silvana	A	GIBIN LORENZO	P
CREPALDI RAFFAELE	P	Bellan Claudio	P
MARCHESINI DIEGO	P	FERRARESE MICHELA	P
BERTAGGIA TANIA	P	SIVIERO SILVIA	A
MARCHESINI GIORGIA	P	GIBIN VALERIO	P
VENDEMMIATI FEDERICO	P	NICOLASI COSETTA	P
Finotti Jessica	A	FECCHIO SERENA	P
BOVOLONTA GIACOMO	P		

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per cui la seduta è valida.

Presiede il Signor GIBIN LORENZO, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor Boniolo Ernesto.

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Sigg:

MARCHESINI GIORGIA
GIBIN VALERIO
FECCHIO SERENA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all'o.d.g. e riportato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SERVIZIO RIFIUTI (TA.RI) ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che precedentemente sono entrati in aula i consiglieri Bellan Claudio e Nicolasi Cosetta, pertanto i presenti sono ora nr. 14.

Si dà atto, inoltre, che la discussione sul presente argomento è riportata nella precedente delibera consiliare nr. 24 di questa stessa seduta, al termine della quale viene posto in votazione come di seguito:

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio - Con la descrizione e la premessa che ha fatto il Segretario Generale, io pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del punto n. 3 all'o.d.g.

Chi è d'accordo alzi la mano

13 favorevoli; chi si astiene: 1 astenuto (Bovolenta).

L'emendamento al punto n. 3 è approvato.

Adesso passiamo alla votazione del provvedimento iscritto al **n. 3** dell'ordine del giorno: ***"Approvazione tariffe Tassa Rifiuti (TA.RI) – Anno 2022"***

Chi è d'accordo alzi la mano

9 favorevoli. Chi è contrario: 5 contrari. (Bovolenta, Ferrarese, Nicolasi, Bellan e Gibin V.)

Astenuti Nessuno.

Adesso votiamo per rendere immediatamente esecutivo il punto n.2 all'ordine del giorno.

Chi è d'accordo per l'immediata esecutività alzi la mano. Sempre 9 favorevoli. Chi è contrario?

Sempre 5 contrari. Chi si astiene? Nessuno

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- ï l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12. 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- ï l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- ï l'art. 1, comma 683, della Legge 27.12.2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- ï l' art. 3, comma 5-quinquies, , del D.L. 30.12.2021 n. 228, convertito nella legge di conversione 25.02.2022, n. 15, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni possono approvare il PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile di ciascun anno;
- ï Il regolamento per la disciplina della TARI;

Premesso che:

- ı il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ha disciplinato il riparto delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo, che alle regioni competono, tra l’altro, la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani;
- ı l’art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- ı la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31.10.2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- ı la deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021.
- ı La deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;

Richiamato in particolare l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 ai sensi del quale il piano economico finanziario deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto piano economico finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Porto Tolle è presente e operante il Consiglio di Bacino Rovigo, ovvero l’Ente di Governo dell’ambito previsto dal D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito dalla Legge 14.09.2011, n. 148, il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443 del 31.10.2019;

Preso atto che il Consiglio di Bacino Rovigo con deliberazione n. 10 del 19.04.2022, ha approvato e validato il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 dei 50 Comuni ricadenti nel bacino territoriale di competenza, tra cui anche il Comune di Porto Tolle, e che il Consiglio Comunale dello stesso Comune ne ha preso atto nella seduta odierna con precedente provvedimento;

Dato atto che il PEF validato espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, sulla base dei quali vengono determinate le entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e variabile conformemente a quanto disposto dell’art. 1, comma 651, della legge 27.12.2013 n. 147 e del D.P.R. 27.04.1999 n. 158 che disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Atteso che:

- la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli

interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, al netto delle detrazioni prevista dalla legge;

- le tariffe della TARI sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, e si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile);

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, comma 652, della L. n.147/2013, come da ultimo modificato dall'art. 57-bis, comma 1, lett. a), D.L. 26.10.2019 n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19.12.2019 n. 124, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR 158/199, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;

Dato atto che il totale delle entrate tariffarie validato dal Consiglio di Bacino Rovigo ammonta a complessivi € 1.955.874,00;

Rilevato che al fine di elaborare la manovra tariffaria 2022 dall'importo del PEF validato devono essere detratti € 15.240,00 a titolo di detrazioni di legge (in particolare contributo MIUR per istituti scolastici);

Atteso che il costo complessivo del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, dopo aver eseguito le operazioni sopradescritte si riduce ad euro 1.940.633,00;

Ritenuto di ripartire i costi del PEF, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macro categorie di utenze nella misura già consolidata dall'istituzione della TA.RI (66,37% a carico delle utenze domestiche e 33,63% a carico delle utenze non domestiche)

Ritenuto di stabilire i coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani delle utenze domestiche (coeff. Ka e Kb) e non domestiche (coeff. Kc e Kd) nella misura riportata nelle tabelle tariffarie A) "Tariffe 2022 utenze domestiche" e B) "Tariffe 2022 utenze non domestiche", parti integranti e sostanziali del presente atto;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge 27.12.2013, n. 147, il tributo TEFA 2022 spettante alla Provincia di Rovigo per l'esercizio delle funzioni ambientali, viene determinato applicando alla TARI l'aliquota del 5% ;

Atteso che:

- i a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate*

al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- i ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’art. 106 del D.L. 19.05.2020 n. 34, convertito dalla L. 17.07.2020 n. 77 “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 novembre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno”;*

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nelle sedute del 26 e 28 aprile 2022;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del dirigente del Settore Economico Finanziario, espressi in ottemperanza all’art 49 del TUEL, così come novellato dall’art. 3 del D.L. 174/2012;

Dato atto che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi, anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l’art. 42 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Consiglieri presenti: 14

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: 5 (Bellan, Bovolenta, Ferrarese, Gibin, Nicolasi)

Astenuti nessuno

DELIBERA

- 1) di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
- 2) di adottare la ripartizione dei costi relativi all’integrale copertura dei servizi di gestione dei rifiuti urbani tra quota fissa e variabile della tariffa e tra utenze domestiche e non domestiche nelle misure e negli importi di seguito riportati:
66,37% a carico delle utenze domestiche
33,63% a carico delle utenze non domestiche;

- 3) di approvare i coefficienti Ka e Kb, utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani delle utenze domestiche, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, riportati nell'allegata tabella A) "Tariffe 2022 utenze domestiche", parte integrante e sostanziale del presente atto";
- 4) di approvare i coefficienti Kc e Kd, necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche, come specificato nella tabella B) "Tariffe 2022 utenze non domestiche", allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) di approvare le tariffe TARI 2022, come risultante dalle sopraccitate tabella A) "Tariffe 2022 utenze domestiche" e tabella B) "Tariffe 2022 utenze non domestiche", tariffe conseguenti alla precedente delibera consiliare avente ad oggetto "TASSA RIFIUTI (TA.RI) – PRESA D'ATTO DEI PIANI ECONOMICO FINANZIARI (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2022-2025";
- 6) di dare atto che, per l'anno in corso, sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), nella misura del 5%;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 360/98.

**IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI FAVOREVOLI NR. 9, CONTRARI NR. 5 (Bellan, Bovolenta, Ferrarese, Gibin,
Nicolasi) E ASTENUTI NESSUNO**

DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4[^] del d.lgs. n. 267/2000.

Dato per letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente del Consiglio

F.to (GIBIN LORENZO)

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (Dottor Boniolo Ernesto)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-04-22

Il Responsabile del
servizio
F.to MARANGON
MARZIA

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Con riserva di verifica dell'impatto sul bilancio comunale 2022-2024, in corso di elaborazione.

Data 22-04-22

Il Responsabile del
servizio
F.to Battiston Alberto

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta



COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE** **COPIA**

Nr. 25

Del 29-04-2022

Allegati n. __

O G G E T T O

**APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SERVIZIO RIFIUTI (TA.RI)
ANNO 2022**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' N. 871

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

ATTESTA e CERTIFICA

a) che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 16-05-2022 al 31-05-2022 (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

b) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-05-2022 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

IL DIPENDENTE INCARICATO

(originale firmato digitalmente)